### FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE Sezioni Unite

# COMUNICATO UFFICIALE N. 305/CGF (2011/2012)

## TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 289/CGF – RIUNIONE DEL 7 GIUGNO 2012

#### Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio - Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Claudio Marchitiello, Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dott. Antonio Patierno, Prof. Mauro Sferrazza, Dott. Antonio Tumbiolo - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR PANUCCI CHRISTIAN (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PARMA F.C. S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMI 1 E 11, 13, COMMA 1, E 15, COMMI 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico del calciatore Christian Panucci, all'epoca dei fatti oggetto del provvedimento disciplinare, tesserato in favore della società Parma F.C., per rispondere dei capi di incolpazione di cui in epigrafe, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto all'incolpato la sanzione della ammenda di €30.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Panucci, deducendo in via preliminare il difetto di giurisdizione degli organi della giustizia sportiva nei suoi confronti, con riferimento ai capi di incolpazione di cui ai punti B 2.2,C 2.3 e D 2.4.A tal fine sostiene che ai sensi dell'art.30 comma 2 dello Statuto della F.I.G.C., gli organi della giustizia sportiva sono privi di giurisdizione nei sui confronti, in ordine ai fatti accaduti nel mese di luglio 2009, dal momento che il 30.6.2009 era scaduto il contratto della durata di un anno che lo legava al Parma F.C., per cui, al termine della Stagione Sportiva era venuto meno anche il vincolo associativo dl calciatore alla F.I.G.C. e per l'effetto la sua collocazione nell'ordinamento federale.

L'eccepito difetto di giurisdizione del giudice sportivo non ha giuridico fondamento.

L'art.1 dello Statuto della F.I.G.C. nel definire la propria natura di associazione affiliata alla F.I.F.A., sancisce in linea di principio l'obbligo delle Leghe, delle società, degli atleti, dei tecnici, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto dell'ordinamento federale, di rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti ,le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA.

Nella fattispecie in esame ,in virtù di tale principio,trova applicazione il Regolamento della FIFA in materia di status e trasferimento dei calciatori,che nel disciplinare la cessazione della attività, dispone all'art. 4 che i professionisti che cessano di giocare, alla scadenza dei loro contratti, dovranno rimanere tesserati per la Federazione nazionale dell'ultima società per la quale hanno giocato, per un periodo di 30 mesi.

Sta di fatto quindi che il Panucci, anche dopo la scadenza del contratto con il Parma F.C., è rimasto presso la F.I.G.C. a tutti gli effetti.

Nel merito della incolpazione di cui al capo A2.1, relativa al diverbio con Enrico Preziosi, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dalla C.D.N., assumendo che la sua condotta rientra nell'ambito della legittima difesa, essendo stata finalizzata esclusivamente ad evitare il protrarsi della aggressione da parte del Presidente del Genoa.

La doglianza non ha fondamento perché le numerose fonti probatorie, richiamate dal primo Giudice, concorrono nel presentare un quadro di una lite, con il Presidente Preziosi, iniziata verbalmente e poi trasmodata sul piano fisico, del tutto evitabile, dal momento che il Panucci dopo aver ricevuto una manata all'altezza del collo, anziché sottrarsi allo scontro, allontanandosi, si avventava con forza sul Preziosi facendolo indietreggiare, al punto da determinare l'intervento delle forze dell'ordine per dividere i due contendenti.

Del pari infondati appaiono i rilievi del tutto generici del ricorrente in ordine all'addebito di cui al capoB2.2.

La C.D.N. ha perspicuamente posto in evidenza due aspetti peculiari della vicenda, che si conpenetrano perfettamente con gli elementi probatori acquisiti, circa i rapporti del Panucci con Preziosi e Capozzucca, entrambi nel loro status di inibiti.

Lo scontro con il Preziosi, al termine della gara con il Parma, nel corso del quale il Panucci, oltre a passare alle vie di fatto, ha rivolto al Preziosi frasi di inaudita violenza verbale quali:"che c.... ti ridi, ti gonfio la faccia come un pallone; ti stacco la testa come i tuoi giocattoli; io non sono un ragazzino; impara a parlare l'italiano", non ha carattere occasionale, perché chiaramente sintomatico di uno stato d'animo di frustrazione e di rabbia, che non può non essere collegato alla aspettativa mal riposta del suo tesseramento con la società di Preziosi.

Altrettanto significativa, ai fini dell'accertamento di rapporti rilevanti per l'ordinamento con soggetti inibiti, è l'affermazione proveniente dallo stesso Panucci, rivolta al Preziosi a mò di colpa, anche se di sostanziale natura confessoria, di averlo fatto andare a Milano per incontrarlo, lasciandolo per 2 giorni in albergo a proprie spese, ma senza rispettare l'impegno preso.

Quanto agli ultimi due capi di incolpazione, secondo cui il Panucci si sarebbe avvalso dell'opera dell'agente Oscar Damiani nella trattativa con il Genoa, senza avere conferito formale mandato e di essersi avvalso nel mese di luglio 2009, nella trattativa conclusa con il tesseramento con la società Parma F.C., dello stesso Damiani, quale agente di fatto e peraltro in situazione di conflitto di interessi, avendo nel contempo il Damiani assunto formale mandato della società, il ricorrente sostiene che la inesistenza di un formale mandato tra lo stesso e il Damiani, comporterebbe la mancanza di qualsiasi illecito disciplinare, in quanto l'attività svolta dal Damiani trovava causa esclusivamente nel loro rapporto di amicizia.

La tesi difensiva del ricorrente è assolutamente priva di pregio.

Il rapporto di amicizia invocato dal Panucci è del tutto irrilevante sotto l'aspetto disciplinare, dal momento che l'art. del Regolamento Agenti di Calciatori, vigente all'epoca dei fatti, prescrive espressamente che l'agente può curare gli interessi di un calciatore, solo dopo aver ricevuto incarico scritto e il successivo art. 15 vieta in maniera tassativa agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra un società e un calciatore.

Infine le sanzioni comminate al Panucci appaiono adeguate e non eccessivamente afflittive, tenuto conto della molteplicità e della gravità delle violazioni disciplinari accertate a suo carico.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Christian Panucci.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR ZAMUNER GIORGIO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 E AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTEGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 4, COMMA 2, E 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 ALL'1.2.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Giorgio Zamuner, agente di calciatori, iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per la violazione dell'art 1 C.G.S. in relazione agli artt.10 comma 4 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti di Calciatori, in vigore dall'1.2.2007, per avere ricevuto dalla società, il pagamento del proprio compenso per l'attività svolta in favore del sig. Julio Cesar Leon Dailey, in occasione della stipulazione del contratto del 25.7.2008 tra il nominato calciatore e la società Parma F.C., la C.D.N., disattesa la richiesta dell'incolpato di rinvio della udienza per un grave impedimento fisico a comparire, all'esito del procedimento, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto allo Zamuner la sanzione della sospensione della licenza per mesi 1 e della ammenda di €15.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso lo Zamuner, deducendo in via preliminare il vizio della violazione del diritto alla difesa e del contraddittorio, per aver la C.D.N., rigettata la sua istanza di differimento della riunione, avanzata tempestivamente in data 13 ve 19 aprile 2012, per un grave impedimento fisico a comparire, assistita da idonea documentazione sanitaria.

La censura del ricorrente è fondata e merita accoglimento.

La violazione del diritto alla difesa, ha carattere pregiudiziale ed assorbente, perché se fondato è causa di nullità dell'intero procedimento, a partire dall'atto invalidante.

Risulta dalla documentazione sanitaria allegata al reclamo che lo Zamuner in data 28.3.2012 è stato sottoposto a intervento ortopedico di artroprotesi all'anca destra, presso la clinica Villalba di Bologna e dimesso il successivo 4 aprile, con prescrizione di riposo funzionale di 30 giorni.

Nelle more di questo primo periodo di decorso postoperatorio lo Zamuner, invitato a comparire alla udienza 26.4.2012, ha tempestivamente chiesto il rinvio della riunione, motivato dal suo impedimento, allegando la relativa documentazione clinica.

La C.D.N., nella seduta del 26.4.2012 ha disatteso la richiesta di differimento ritenendo che:"il riposo funzionale richiamato non costituisce impedimento assoluto a comparire"e all'esito del procedimento ha pronunciato nel merito.

La pronuncia del giudice di prima istanza è palesemente viziata a causa della violazione del diritto alla difesa dell'incolpato.

Costituisce nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, che l'intervento chirurgico, consistente nella applicazione di una articolazione artificiale, richiede un gravoso decorso postoperatorio, con tempi lunghi di convalescenza e relative pratiche riabilitative.

Risulta quindi del tutto legittimo l'impedimento a comparire nelle more del periodo di riposo funzionale, clinicamente certificato e apoditticamente disatteso.

Attesa pertanto la evidente violazione del principio del contraddittorio, la decisione impugnata deve essere annullata, con rinvio al primo Giudice per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Zamuner, annulla la delibera impugnata e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIG. FEDELE GAETANO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 1 ED AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S.; DEGLI ARTT. 10, COMMA 1, 12, COMMI 1 E 7, E 15, COMMA 1, 2 E 10, REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 1.2.2007 AL 7.4.2010 - NOTA N. 5678/604 PF 09-10/SP/BLP DEL 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

A seguito del provvedimento di deferimento del Procuratore Federale a carico di Gaetano Fedele, Agente di calciatori, iscritto nell'elenco della F.I.G.C., per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10 comma 1, 12 commi1 e 7, 15 commi1, 2 e 10 del Regolamento agenti di calciatori,in vigore a far tempo dall'1 febbraio 2007,per avere operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi,in quanto agente del calciatore Alfonso De Lucia, nell'ambito della stipula del contratto con la società Parma F.C., nonché al contempo avendo operato nell'interesse della stessa società, con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria, la Commissione Disciplinare Nazionale, all'esito del procedimento, ritenuto fondato l'atto di deferimento, ha inflitto al Fedele la sanzione della ammenda di €15.000,00 e della sospensione della licenza per mesi 1.

La C.D.N. pur riconoscendo improprio il richiamo dell'atto di deferimento al Regolamento Agenti del 2007, poiché i fatti si erano verificati, vigente il Regolamento del 2001, ne ha escluso la rilevanza, argomentando che lo stesso fatto contestato trovava una analoga definizione disciplinare, anche nel regolamento previgente.

Nel merito, ha ritenuto fondata l'incolpazione, previo rigetto della eccezione di prescrizione, in quanto la norma richiamata dal Fedele, l'art.18 comma 4 C.G.S., vigente all'epoca, regolava le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche mentre la fattispecie era disciplinata dal primo comma, trattandosi di illecito legato alla violazione della normativa degli agenti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Fedele denunciando in via preliminare l'errore della statuizione del primo Giudice, che ha ritenuto di potere applicare alla fattispecie il regolamento previgente del 2001, in palese violazione del principio di legalità, sancito dalle norme costituzionali e statuali, in virtù delle quali nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Il ricorso del Fedele è fondato sul punto della contestata violazione di avere operato in una situazione di conflitto di interesse quale agente del calciatore De Luca e nel contempo nell'interesse della società Parma F.C..

Osserva la Corte Federale che la fattispecie normativa del conflitto di interessi è stata introdotta per la prima volta con il Regolamento Agenti del 2007, entrato in vigore il 1° febbraio 2007, che ha regolamentato l'attività dell'agente in maniera innovativa rispetto alla normativa previgente, enunciando in maniera tassativa, con la disposizione contenuta all'art. 15, il divieto per gli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.

Ciò posto, anche se può convenirsi con il primo Giudice, che nel rispetto del principio di stretta legalità, nulla impedisce al Giudice di dare al fatto un definizione giuridica diversa da quella enunciata nel capo di incolpazione, nel caso in questione sta di fatto che l'operato contestato al Fedele con l'atto di deferimento, non può essere sussunto nella normativa del 2001, come ipotesi di violazione disciplinare.

Infatti quel regolamento nel disciplinare le MODALITA' DELL' INCARICO prevedeva "che un agente può curare gli interessi di un calciatore o di una società, solo dopo aver ricevuto incarico scritto".

La disposizione quindi regolava le modalità del conferimento dell'incarico, ma non disciplinava la ipotesi del conflitto di interessi, che è stata, in quanto tale, introdotta in maniera innovativa solo con il regolamento del 2007.

Deve escludersi pertanto la punibilità del fatto contestato con l'atto di deferimento,in quanto non previsto dalla normativa in vigore come illecito disciplinare.

Non risulta fondata invece l'eccezione di prescrizione reiterata in questa sede, con riferimento alla irregolare accettazione del mandato nell'interesse della società Parma, in quanto la norma invocata dal ricorrente, disciplina le infrazioni disciplinari connesse a irregolari pattuizioni economiche, mentre nella fattispecie trova applicazione l'art. 18 comma 1 C.G.S., vigente all'epoca dei fatti che regola le infrazioni di carattere disciplinare, come il caso appunto della irregolare accettazione del mandato.

In definitiva quindi,in parziale accoglimento del ricorso la sanzione va ridotta alla sola ammenda di €15.000,00.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Gaetano Fedele, annulla la sanzione della sospensione della licenza confermando l'ammenda di €1 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Serio

#### Pubblicato in Roma il 27 giugno 2012

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete